

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MELLANO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987

Presentata l'11 dicembre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo italiano ha sottoscritto la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia avente ad oggetto un importante aspetto della relazione tra l'uomo e gli animali. È pertanto opportuno che si

provveda a ratificare tale atto e a disporre l'esecuzione nell'ordinamento interno.

A questo fine è presentata la presente proposta di legge, che si raccomanda all'attenzione e all'approvazione della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

European Treaty Series - No. 125

**EUROPEAN CONVENTION
FOR THE PROTECTION
OF PET ANIMALS**

Strasbourg, 13.XI.1987

Preamble

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recognising that man has a moral obligation to respect all living creatures and bearing in mind that pet animals have a special relationship with man;

Considering the importance of pet animals in contributing to the quality of life and their consequent value to society;

Considering the difficulties arising from the enormous variety of animals which are kept by man;

Considering the risks which are inherent in pet animal overpopulation for hygiene, health and safety of man and of other animals;

Considering that the keeping of specimens of wild fauna as pet animals should not be encouraged;

Aware of the different conditions which govern the acquisition, keeping, commercial and non-commercial breeding and disposal of and the trading in pet animals;

Aware that pet animals are not always kept in conditions that promote their health and well-being;

Noting that attitudes towards pet animals vary widely, sometimes because of limited knowledge and awareness;

Considering that a basic common standard of attitude and practice which results in responsible pet ownership is not only a desirable, but a realistic goal,

Have agreed as follows:

Chapter I – General provisions**Article 1 – Definitions**

- 1 By pet animal is meant any animal kept or intended to be kept by man in particular in his household for private enjoyment and companionship.
- 2 By trading in pet animals is meant all regular business transactions in substantial quantities carried out for profit which involve the change of ownership of pet animals.
- 3 By commercial breeding and boarding is meant breeding or boarding mainly for profit and in substantial quantities.

- 4 By animal sanctuary is meant a non-profit making establishment where pet animals may be kept in substantial numbers. If national legislative and/or administrative measures permit, such an establishment may accept stray animals.
- 5 By a stray animal is meant a pet animal which either has no home or is outside the bounds of its owner's or keeper's household and is not under the control or direct supervision of any owner or keeper.
- 6 By competent authority is meant the authority designated by the member State.

Article 2 – Scope and implementation

- 1 Each Party undertakes to take the necessary steps to give effect to the provisions of this Convention in respect of:
 - a pet animals kept by a person or legal entity in any household or in any establishment for trading, for commercial breeding and boarding, and in animal sanctuaries;
 - b where appropriate, stray animals.
- 2 Nothing in this Convention shall affect the implementation of other instruments for the protection of animals or for the conservation of threatened wild species.
- 3 Nothing in this Convention shall affect the liberty of the Parties to adopt stricter measures for the protection of pet animals or to apply the provisions contained herein to categories of animals which have not been mentioned expressly in this instrument.

Chapter II – Principles for the keeping of pet animals

Article 3 – Basic principles for animal welfare

- 1 Nobody shall cause a pet animal unnecessary pain, suffering or distress.
- 2 Nobody shall abandon a pet animal.

Article 4 – Keeping

- 1 Any person who keeps a pet animal or who has agreed to look after it, shall be responsible for its health and welfare.
- 2 Any person who is keeping a pet animal or who is looking after it shall provide accommodation, care and attention which take account of the ethological needs of the animal in accordance with its species and breed, in particular:
 - a give it suitable and sufficient food and water;
 - b provide it with adequate opportunities for exercise;

- c take all reasonable measures to prevent its escape;
- 3 An animal shall not be kept as a pet animal if:
- a the conditions of paragraph 2 above are not met or if,
 - b in spite of these conditions being met, the animal cannot adapt itself to captivity.

Article 5 – Breeding

Any person who selects a pet animal for breeding shall be responsible for having regard to the anatomical, physiological and behavioural characteristics which are likely to put at risk the health and welfare of either the offspring or the female parent.

Article 6 – Age limit on acquisition

No pet animal shall be sold to persons under the age of sixteen without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities.

Article 7 – Training

No pet animal shall be trained in a way that is detrimental to its health and welfare, especially by forcing it to exceed its natural capacities or strength or by employing artificial aids which cause injury or unnecessary pain, suffering or distress.

Article 8 – Trading, commercial breeding and boarding, animal sanctuaries

- 1 Any person who, at the time of the entry into force of the Convention, is trading in or is commercially breeding or boarding pet animals or is operating an animal sanctuary shall, within an appropriate period to be determined by each Party, declare this to the competent authority.

Any person who intends to engage in any of these activities shall declare this intention to the competent authority.

- 2 This declaration shall stipulate:
- a the species of pet animals which are involved or to be involved;
 - b the person responsible and his knowledge;
 - c a description of the premises and equipment used or to be used.
- 3 The above-mentioned activities may be carried out only:
- a if the person responsible has the knowledge and abilities required for the activity either as a result of professional training or of sufficient experience with pet animals and
 - b if the premises and the equipment used for the activity comply with the requirements set out in Article 4.

- 4 The competent authority shall determine on the basis of the declaration made under the provisions of paragraph 1 whether or not the conditions set out in paragraph 3 are being complied with. If these conditions are not adequately met, it shall recommend measures and, if necessary for the welfare of the animals, it shall prohibit the commencement or continuation of the activity.
- 5 The competent authority shall, in accordance with national legislation, supervise whether or not the above-mentioned conditions are complied with.

Article 9 – Advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar events

- 1 Pet animals shall not be used in advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar events unless:
 - a the organiser has created appropriate conditions for the pet animals to be treated in accordance with the requirements of Article 4, paragraph 2, and
 - b the pet animals' health and welfare are not put at risk.
- 2 No substances shall be given to, treatments applied to, or devices used on a pet animal for the purpose of increasing or decreasing its natural level of performance:
 - a during competition or
 - b at any other time when this would put at risk the health and welfare of the animal.

Article 10 – Surgical operations

- 1 Surgical operations for the purpose of modifying the appearance of a pet animal or for other non-curative purposes shall be prohibited and, in particular:
 - a the docking of tails;
 - b the cropping of ears;
 - c devocalisation;
 - d declawing and defanging;
- 2 Exceptions to these prohibitions shall be permitted only:
 - a if a veterinarian considers non-curative procedures necessary either for veterinary medical reasons or for the benefit of any particular animal;
 - b to prevent reproduction.
- 3
 - a Operations in which the animal will or is likely to experience severe pain shall be carried out under anaesthesia only by a veterinarian or under his supervision.

- b Operations for which no anaesthesia is required may be carried out by a person competent under national legislation.

Article 11 – Killing

- 1 Only a veterinarian or another competent person shall kill a pet animal except in an emergency to terminate an animal's suffering when veterinary or other competent assistance cannot be quickly obtained or in any other emergency covered by national legislation. All killing shall be done with the minimum of physical and mental suffering appropriate to the circumstances. The method chosen, except in an emergency, shall either:
 - a cause immediate loss of consciousness and death, or
 - b begin with the induction of deep general anaesthesia to be followed by a step which will ultimately and certainly cause death.

The person responsible for the killing shall make sure that the animal is dead before the carcass is disposed of.

- 2 The following methods of killing shall be prohibited:
 - a drowning and other methods of suffocation if they do not produce the effects required in sub-paragraph 1.b;
 - b the use of any poisonous substance or drug, the dose and application of which cannot be controlled so as to give the effect mentioned in paragraph 1;
 - c electrocution unless preceded by immediate induction of loss of consciousness.

Chapter III – Supplementary measures for stray animals

Article 12 – Reduction of numbers

When a Party considers that the numbers of stray animals present it with a problem, it shall take the appropriate legislative and/or administrative measures necessary to reduce their numbers in a way which does not cause avoidable pain, suffering or distress.

- a Such measures shall include the requirements that:
 - i if such animals are to be captured, this is done with the minimum of physical and mental suffering appropriate to the animal;
 - ii whether captured animals are kept or killed, this is done in accordance with the principles laid down in this Convention;
- b Parties undertake to consider:
 - i providing for dogs and cats to be permanently identified by some appropriate means which causes little or no enduring pain, suffering or distress, such as tattooing as well as recording the numbers in a register together with the names and addresses of their owners;

- ii reducing the unplanned breeding of dogs and cats by promoting the neutering of these animals;
- iii encouraging the finder of a stray dog or cat to report it to the competent authority.

Article 13 – Exceptions for capture, keeping and killing

Exceptions to the principles laid down in this Convention for the capture, the keeping and the killing of stray animals may be made only if unavoidable in the framework of national disease control programmes.

Chapter IV – Information and education

Article 14 – Information and education programmes

The Parties undertake to encourage the development of information and education programmes so as to promote awareness and knowledge amongst organisations and individuals concerned with the keeping, breeding, training, trading and boarding of pet animals of the provisions and the principles in this Convention. In these programmes, attention shall be drawn in particular to the following subjects:

- a the need for training of pet animals for any commercial or competitive purpose to be carried out by persons with adequate knowledge and ability;
- b the need to discourage:
 - i gifts of pet animals to persons under the age of sixteen without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities;
 - ii gifts of pet animals as prizes, awards or bonuses;
 - iii unplanned breeding of pet animals;
- c the possible negative consequences for the health and well-being of wild animals if they were to be acquired or introduced as pet animals;
- d the risks of irresponsible acquisition of pet animals leading to an increase in the number of unwanted and abandoned animals.

Chapter V – Multilateral consultations

Article 15 – Multilateral consultations

- 1 The Parties shall, within five years from the entry into force of the Convention and every five years thereafter, and, in any case, whenever a majority of the representatives of the Parties so request, hold multilateral consultations within the Council of Europe to examine the application of the Convention and the advisability of revising it or extending any of its provisions. These consultations shall take place at meetings convened by the Secretary General of the Council of Europe.

- 2 Each Party shall have the right to appoint a representative to participate in these consultations. Any member State of the Council of Europe which is not a Party to the Convention shall have the right to be represented by an observer in these consultations.
- 3 After each consultation, the Parties shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the consultation and on the functioning of the Convention including, if they consider it necessary, proposals for the amendment of Articles 15 to 23 of the Convention.
- 4 Subject to the provisions of this Convention, the Parties shall draw up the rules of procedure for the consultations.

Chapter VI – Amendments

Article 16 – Amendments

- 1 Any amendment to Articles 1 to 14 proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him to the member States of the Council of Europe, to any Party, to any State invited to accede to the Convention in accordance with the provisions of Article 19.
- 2 Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall be examined at a multilateral consultation not less than two months after the date of forwarding by the Secretary General where it may be adopted by a two-thirds majority of the Parties. The text adopted shall be forwarded to the Parties.
- 3 Twelve months after its adoption at a multilateral consultation any amendment shall enter into force unless one of the Parties has notified objections.

Chapter VII – Final provisions

Article 17 – Signature, ratification, acceptance, approval

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 18 – Entry into force

- 1 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date on which four member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 17.
- 2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 19 – Accession of non-member States

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 20 – Territorial clause

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 21 – Reservations

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more reservations in respect of Article 6 and Article 10, paragraph 1, sub-paragraph a. No other reservation may be made.
- 2 Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.
- 3 A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not invoke the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, invoke the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 22 – Denunciation

- 1 Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 23 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention or has been invited to do so, of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 18, 19 and 20;
- d any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, on 13 November 1987, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, and to any State invited to accede to this Convention.



Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Strasburgo, 13 novembre 1987

Traduzione non ufficiale

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;

riconoscendo che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia;

considerando l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;

considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall'uomo;

considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l'igiene, la salute e la sicurezza dell'uomo e degli altri animali;

considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

consapevoli delle diverse condizioni che regolano l'acquisto, il mantenimento, l'allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;

consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;

constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;

considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
2. Per commercio di animali da compagnia si intende l'insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
6. Per autorità competente, si intende l'autorità designata dallo Stato membro.

Articolo 2 – Settore di applicazione e attuazione

1. Ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:

a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale in qualsiasi alloggio domestico, o istituto per il commercio, l'allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;

b) se del caso, gli animali randagi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l'applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.

Capitolo II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia

Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.

2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Articolo 4 – Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.

2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:

- a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
- b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
- c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.

3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:

- a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
- b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività.

Articolo 5 – Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della prole o dell'animale femmina.

Articolo 6 – Limiti di età per l'acquisto

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.

Articolo 7 – Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.

Articolo 8 – Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

1. Qualsiasi persona la quale, all'atto dell'entrata in vigore della Convenzione, pratichi il commercio o l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all'Autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.

Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all'Autorità competente.

2. Questa dichiarazione deve indicare:

- a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
- b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
- c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.

3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:

- a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all'esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;

b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 4.

4. L'Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l'Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l'inizio o il proseguimento dell'attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.

5. L'Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

Articolo 9 – Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:

a) l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell'articolo 4 paragrafo 2 e che

b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.

2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:

a) nel corso di competizioni;

b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale.

Articolo 10 – Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;

b) per impedire la riproduzione.

3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Articolo 11 – Uccisione

1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all'uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:

- a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
- b) sia iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.

La persona responsabile dell'uccisione deve accertarsi della morte dell'animale prima di eliminarne la spoglia.

2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:

- a) l'annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
- b) l'utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l'applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
- c) l'elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un'immediata perdita di coscienza.

Capitolo III – Misure complementari per gli animali randagi**Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi**

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.

a) Tali misure debbono comportare che:

- i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale;
- ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.

b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:

- i) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggiare, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
- ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;

iii) di incoraggiare le persone che rinvencono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

Articolo 13 – Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione

Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.

Capitolo IV – Informazione ed istruzione

Articolo 14 – Programmi di informazione e di istruzione

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d'informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l'attenzione sui seguenti punti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifiche;
- b) la necessità di scoraggiare:
 - i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espreso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
 - iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
- c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- d) i rischi derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.

Capitolo V – Consultazioni multilaterali

Articolo 15 – Consultazioni multilaterali

1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'attuazione della Convenzione nonché l'opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.

3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte intese a recare emendamento agli articoli da 15 a 23 della Convenzione.

4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.

Capitolo VI – Emendamenti

Articolo 16 – Emendamenti

1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.

2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l'emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.

3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.

Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 17 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con il disposto dell'articolo 17.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 19 – Adesione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l'articolo 20 lettera d) dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dai rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Ministri.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 20 – Clausola territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 – Riserve

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all'articolo 6 ed al comma a del paragrafo 1 dell'articolo 10. Nessun'altra riserva può essere fatta.

2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, domandare l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

Articolo 22 – Denuncia

1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:

a) ogni firma;

- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa Convenzione;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



15PDL0036280